

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 179**  
a iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui  
*presentata in data 23 marzo 2023*

-----

CELEBRAZIONI DELL'ILLUSTRE ORDINE DEI FRATI CAPPUCCINI QUALE  
PATRIMONIO RELIGIOSO E CULTURALE DELLA REGIONE MARCHE E DEL  
MONDO IN VISTA DEI CINQUECENTO ANNI DALLA NASCITA (1528–2028)

-----

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione, nel più ampio quadro di iniziative volte a promuovere la conoscenza di illustri personalità che hanno svolto un ruolo di primo piano nella storia, nell'arte e nella cultura del territorio, attiva iniziative per la preparazione delle celebrazioni del Cinquecentesimo anniversario della fondazione (1528-2028), dell'ordine dei Frati Minori Cappuccini.

**Art. 2**  
*(Interventi)*

1. Per le finalità indicate all'articolo 1 la Regione sostiene:

- a) iniziative, incontri, eventi, manifestazioni in onore dell'ordine dei Frati Minori Cappuccini nel territorio marchigiano;
- b) iniziative per l'accoglienza.

2. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato di cui all'articolo 3, determina i criteri e le modalità per il finanziamento delle iniziative e approva il programma degli interventi da finanziare.

**Art. 3**  
*(Comitato scientifico)*

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove la costituzione di un Comitato promotore delle celebrazioni del cinquecentesimo anno dalla fondazione dell'ordine dei Frati Minori Cappuccini (1528-2028), per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) elaborare un programma e un piano di iniziative culturali, comprendenti attività espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi, da attuarsi in una prospettiva regionale e nazionale;
- b) predisporre e coordinare programmi intesi a favorire percorsi culturali, processi di sviluppo turistico-culturale, nonché attività ed azioni comuni di valorizzazione connesse alle celebrazioni attraverso il coinvolgimento di enti ed istituzioni pubblici e privati.

2. Il Comitato è composto:

- a) dal Presidente della Giunta o assessore alla cultura da lui delegato, che lo presiede;
- b) da un consigliere regionale in rappresentanza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale delle Marche;
- c) da un dirigente competente in materia di beni e attività culturali o suo delegato;

- d) dal direttore del dipartimento sviluppo economico;
- e) dai rettori delle università marchigiane o loro delegati.

**3.** Alle riunioni del Comitato può partecipare in qualità di invitato permanente il Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche o suo delegato.

**4.** La partecipazione al comitato è a titolo gratuito.

#### **Art. 4**

*(Adempimenti della Giunta regionale e composizione del Comitato)*

**1.** La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, provvede agli adempimenti necessari alla costituzione del Comitato indicato all'articolo 3.

#### **Art. 5**

*(Disposizioni finanziarie)*

**1.** Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 20.000,00 iscritta nella Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

**2.** Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede, per gli anni 2023 e 2025 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 e per l'anno 2024 mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

**3.** Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

**4.** La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.